Provincia di Livorno

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VAL DI CECINA E VAL DI FINE"

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 865 del 26/08/2019, assunta dalla dirigente del Settore amministrativo dell'Unione Montana alta Val di Cecina, rettificata con determinazione n. 957 dell'1/10/2019 della stessa Dirigente dell'Unione, è indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 in combinato disposto con gli artt. 140 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del contratto pubblico di appalto avente ad oggetto il

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M.A.T.T.M. 25.07.2011, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA (COMUNI DI POMARANCE E MONTEVERDI M.MO) DALL' 01/01/2020 AL 31/12/2021.

Codice CIG 80421120C5

Si tratta di appalto di servizio con codice CPV 55524000-9 ricompreso tra i servizi dell'allegato IX al dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. per i quali la soglia di rilevanza comunitaria ammonta ad € 750.000,00 iva esclusa.

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica destinato agli alunni ed al personale scolastico autorizzato delle scuole dell'infanzia e primarie dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, della quale fanno parte i Comuni di Monteverdi Marittimo e Pomarance.

Il servizio si svolge nei giorni di scuola previsti dal calendario scolastico ministeriale, da settembre a giugno, secondo l'organizzazione dei rientri pomeridiani, stabiliti per ciascun anno scolastico dalle competenti autorità scolastiche.

I plessi scolastici in cui si svolge il servizio sono i seguenti:

- Scuola Infanzia di Pomarance, Località I Collazzi;
- Scuola Infanzia di Larderello, Via San Tarcisio n. 1;
- Scuola Infanzia di Serrazzano, Castello n. 320:
- Scuola Infanzia e Primaria di Monteverdi M.mo, Via San Martino;
- Scuola Primaria di Pomarance, Via G. Cercignani n. 38;
- Scuola Primaria di Serrazzano, Castello n. 238;
- Scuola Primaria di Montecerboli, Via A. Manzoni;

L'attività di ristorazione, dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. che richiama il Decreto Ministeriale 25 luglio 2011 ad oggetto "Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni" pubblicato nella GURI n. 220 del 21-9-2011 ed in particolare dell'allegato 1) Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. Il servizio di ristorazione dovrà altresì svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché della normativa specifica di settore in materia di ristorazione collettiva e scolastica in particolare quale, a titolo esemplificativo: le "Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica" della Regione Toscana approvate con D.G.R.T. n. 898 del 13 settembre 2016; il D.Lgs. 06.11.2007 n. 193 in materia di "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

L'Amministrazione committente è l'Unione montana Alta Val di Cecina che ricorre al Comune di Rosignano Marittimo, quale Centrale Unica di Committenza, in forza dell'art. 9 della convenzione approvata sottoscritta in data 8 maggio 2018, per l'affidamento del contratto, nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it, ove sono pubblicati i documenti di gara, compreso il formulario DGUE da compilare. <u>Le</u> offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato. Gli operatori economici devono essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.

Tutte le caratteristiche del progetto di servizio da effettuare sono definite nella documentazione di gara presente sulla piattaforma informatica sopracitata.

Condizioni particolari di esecuzione – clausola sociale

La produzione e preparazione dei pasti delle scuole dell'infanzia e primarie site a Pomarance, Larderello, Montecerboli ed eventualmente Serrazzano, dovrà avvenire presso un ulteriore centro di cottura, rispetto a quello già situato all'interno della Scuola dell'infanzia e primaria statale di Monteverdi M.mo, del quale l'Appaltatore dovrà avere disponibilità prima della consegna del servizio.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto, così come previsto dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, garantendo l'applicazione dei CCNL di Settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato all'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto, e nella documentazione di gara.

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definitiva del nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale.

L'OE dovrà accettare espressamente la clausola sociale (**Allegato 2**), e dovrà presentare nella documentazione amministrativa il progetto di assorbimento del personale, come indicato all'art. 6.1, punto n. 9 del presente disciplinare di gara.

La mancata accettazione della clausola sociale o la mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale comporterà l'esclusione dalla gara per offerta condizionata.

L'Amministrazione committente, in caso di urgenza, si avvale della facoltà di avviare l'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto.

Termini e modalità di pagamento – anticipazione del prezzo – penali

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penali e ritenute dovute per legge, verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa mensilmente.

Su ogni pagamento in acconto sarà operata la trattenuta pari allo 0,5%, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In attuazione dell'articolo 35, comma 18, del Dlgs. 150/2016 e s.m.i. l'appaltatore potrà richiedere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto di appalto, in occasione della sottoscrizione dello stesso e previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

A seguito di disservizi e inadempimenti rispetto alle prescrizioni del capitolato, l'Impresa potrà essere soggetta al pagamento delle penali riportate all'art. 42 del Capitolato speciale di appalto.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Gli orari definitivi d'inizio e termine della refezione e le loro eventuali modifiche saranno stabiliti dalle competenti autorità scolastiche.

OPZIONE DI PROROGA

Il presente appalto è eventualmente prorogabile per un massimo di mesi sei da attivare nelle more di individuazione del successivo aggiudicatario ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il valore di tale proroga è quantificato in complessivi € 105.850,80, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 782,00 ed IVA.

Art. 3 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del servizio a base di gara, ammonta a \in 354.618,00 (euro trecentocinquantaquattromilaseicentodiciotto/00), comprensivi del costo del personale pari ad \in 246.664,96, ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a \in 1.782,00, oltre IVA.

Per cui l'importo complessivo del servizio soggetto a ribasso d'asta ammonta a €. Euro **352.836,00** oltre IVA.

Ai soli fini dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. l'importo del contratto, comprensivo dell'eventuale proroga semestrale, è pari a € 461.250,80 oltre IVA e si attesta al di sotto della soglia di rilievo comunitario prevista per i servizi di cui all'allegato IX al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti dichiarati, come elencati di seguito. Ai raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti di ordine generale:

- 1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, da dichiarare secondo quanto contenuto negli allegati n. 1 (DGUE) e n. 2 (ulteriori dichiarazioni) al presente disciplinare;
- 2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i

quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;

Il possesso dei requisiti di ordine generale dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, *Parte III*, e mediante compilazione del modello Allegato 2.

b) Requisiti di <u>ordine speciale</u>:

1) Operatori economici partecipanti in forma singola o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. N . 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso di:

Idoneità professionale:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro o previsti dalla normativa di settore per la tipologia di operatore economico concorrente) per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto;
- 4. (solo per le cooperative o consorzi di società cooperative): iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;
- 5. idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i..

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato, per i punti n. 3 e n. 4, all'interno della Domanda di partecipazione mediante compilazione del form generato da START e, per il punto n. 5, mediante compilazione del modello Allegato 2.

Capacità economico-finanziaria:

6. avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 2016-2017-2018, un fatturato globale complessivo al netto di IVA, almeno pari ad € 353.000,00 IVA esclusa.

Capacità tecnico-professionale:

7. possesso di certificazione **EMAS** o **ISO 14001** in corso di validità. In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio o da una delle imprese indicate quali esecutrici del servizio.

Il possesso del requisito di cui al presente punto dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, *Parte IV*, *sezione D*, *seconda riga*

Nel caso di assenza della certificazione, la stazione appaltante accetta parimenti altre prove come, per esempio, una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

- 8. avere svolto nel triennio 01.01.2016 31.12.2018, indipendentemente dalla data del contratto, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 353.000,00, oltre IVA, a favore di Enti pubblici e/o privati. Il possesso del requisito di cui al presente punto dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, *Sezione IV*, *sezione C*, *punto 1b* specificando: descrizione di ciascun servizio analogo e importo corrispondente (in riferimento al triennio sopra indicato), date di esecuzione del contratto di ciascun servizio analogo e destinatari.
- 2) Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE in possesso dei requisiti sopra elencati. Nello specifico:
 - i requisiti generali (punti nn. 1 e 2), di idoneità professionale (punti nn. 3, 4 e 5) e di capacità tecnico-professionale di cui al punto n. 7 (certificazione EMAS o ISO 14001) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante in forma aggregata;
 - il requisito di capacità economico-finanziaria (punto 6) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria;
 - il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto n. 8 (servizi analoghi) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso, fermo restando che ciascun membro dovrà possedere il requisito in una percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara. La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non possono stipulare contratti con l'Unione montana Alta Val di Cecina gli operatori economici con sede in uno Stato estero per la cui legislazione non sia possibile identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 è accettata la produzione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 ed integrato con le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare, in esso non contenute, come da modello approvato con circolare MIT del 18 luglio 2016, n. 3.

4.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, d.L.g.s. 50/2016 e ss.mm.ii, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., i R.T.I. ed i consorzi ordinari (artt. 45 lettere d) ed e)) sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto (assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; per i consorzi di cui alla lettera b) e per i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7. In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice. Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. partecipi utilizzando i requisiti di capacità posseduti dalle imprese consorziate designate quali esecutrici, queste ultime dovranno produrre le relative dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con riguardo ai requisiti di capacità posseduti.

Sarà disposta l'**esclusione** di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e lett. c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. qualora i medesimi dichiarino di concorrere per

conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo qualora le stesse modifiche soggettive al raggruppamento temporaneo di imprese ivi previste si verifichino in fase di gara.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.L.g.s. 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

4.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 4.1, lettera b)1)3. (iscrizione CCIAA-Albi), b)1)4. (iscrizione albo società cooperative) e b)1)5. (idoneità tecnico-professionale ex art. 26, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i) in quanto di contenuto soggettivo.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6, ivi compresa la dichiarazione di avvalersi dell'operatore economico indicato nella medesima documentazione insieme con i requisiti oggetto di avvalimento:

- a) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento; (Allegati 1 e 1-bis)
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara; (Allegato 1-bis)
- c) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, da tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Il contratto mancante della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché della clausola di esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, <u>in quanto nullo</u>, non potrà essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui la stazione appaltante verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte dell'impresa ausiliaria affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione del contratto, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80 comma 12 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

E ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto dall'art. 89 comma 6.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il presente paragrafo trova applicazione anche nell'ipotesi di utilizzo dell'istituto nell'ambito della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli articoli 110 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.

Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La valutazione verrà effettuata con riferimento all'offerta complessiva proposta per la realizzazione dei servizi oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C_a = valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione (i)

 $V_{(a)i}$ = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno

 \sum = sommatoria

Il punteggio complessivo pari a 100 punti viene così suddiviso:

1. ELEMENTI DI CARATTERE QUALI-QUANTITATIVO: MAX PUNTI 75

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica saranno valutati i seguenti aspetti:

a. <u>Caratteristiche metodologiche e organizzative per l'esecuzione del servizio: distanza del centro di cottura messo a disposizione dal concorrente</u>

max punti 6

La Commissione attribuirà il punteggio alla distanza espressa in km, calcolata prendendo a riferimento la distanza massima intercorrente tra il luogo di produzione dei pasti messo a disposizione dal concorrente ed i plessi scolastici di Pomarance, Larderello, Montecerboli ed eventualmente Serrazzano nel caso in cui per tale ultimo plesso la ditta non si avvalga dell'utilizzo del centro cottura situato nella scuola di Monteverdi M.mo; le distanze dichiarate dovranno essere calcolate utilizzando il servizio on-line Google Maps, prendendo a riferimento il percorso più breve. La Commissione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, potrà verificare le distanze dichiarate utilizzando il servizio on-line Google Maps.

Il calcolo del punteggio sarà effettuato secondo la seguente formula:

Dmin/Di*6 punti

dove:

"Dmin" è la distanza minore tra quelle offerte dai concorrenti

"Di" è la distanza offerta dal concorrente in esame

La distanza massima ammissibile è di 45 km; l'offerta di distanze superiori a 45 km comporterà pertanto l'esclusione dalla gara. In ogni caso il concorrente nell'espletamento del servizio dovrà rispettare il tempo massimo decorrente tra il momento del confezionamento e la distribuzione dei pasti, intendendo per inizio distribuzione il primo piatto servito a tavolo, fissato in 50 minuti dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

b. Qualità dei prodotti

max punti 34

b.1 Aumento % di prodotti biologici forniti

max punti 8

La Commissione valuterà la quantità offerta per la fornitura di prodotti biologici espressa in percentuale di peso sul totale, in aumento rispetto alle percentuali minime indicate all'art. 13 del Capitolato, per un punteggio massimo di 8 punti così suddivisi:

- (massimo 4 punti) prodotti di cui all'art. 13 punto A) del Capitolato (specificare l'offerta per ogni tipo di prodotto ricompreso in tale tipologia): (percentuale-i/percentuale-max)*4 punti
- (massimo 2 punti) prodotti di cui all'art.13 punto B) del Capitolato: (percentuale-i/percentuale-max)*2 punti
- (massimo 2 punti) prodotti di cui all'art 13 punto C) del Capitolato: (percentuale-i/percentuale-max)*2 punti dove percentuale-i è la quantità di prodotto offerta dal concorrente per ciascuna tipologia in percentuale di peso sul totale (superiore alla percentuale a base di gara) e percentuale-max è la quantità massima tra quelle offerte. Verranno attribuiti punti 0 in caso di assenza di offerta migliorativa.

N.B. Il concorrente dovrà indicare nella relazione tecnica la lista dei prodotti offerti derivanti da colture biologiche e il nome dell'azienda produttrice, specificando la percentuale offerta per ciascuna tipologia di alimenti, in più rispetto a quella indicata nel capitolato speciale d'appalto. La Ditta dovrà dichiarare la provenienza da produzione biologica dei prodotti offerti, che sarà in ogni caso verificata prima dell'eventuale aggiudicazione da parte dell'Unione Montana Alta Val di Cecina

b.2 Impiego di prodotti a filiera corta max punti 17

Per "prodotti di filiera corta", si intendono prodotti freschi (frutta, verdura, carne ecc) provenienti da produzioni locali, distanti non più di 60 chilometri, misurati secondo il percorso stradale più breve da Pomarance.

La Commissione attribuirà il punteggio massimo di punti 17 al concorrente che offrirà il più alto numero di prodotti provenienti da produzioni locali entro la distanza sopra indicata. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente, secondo la seguente formula:

17 * Nfcv /Nfc

dove Nfcv è il numero dei prodotti offerti entro la distanza sopra indicata e Nfc è il più alto numero di prodotti offerti entro la distanza sopra indicata.

Verranno attribuiti punti 0 in caso di assenza di offerta migliorativa.

N.B. Il concorrente dovrà dichiarare nella relazione tecnica la distanza dal luogo di produzione di ciascun prodotto a Pomarance ed il nome dell'azienda produttrice. Qualora manchi la suddetta autodichiarazione (che sarà comunque verificata prima dell'eventuale aggiudicazione da parte dell'Unione Montana Alta Val di Cecina) o non sia rilevabile in altro modo la provenienza del prodotto entro i suddetti 60 km, la Commissione non prenderà in considerazione il/i prodotto/i ai fini dell'attribuzione del punteggio

b.3 Impiego di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) max punti 9

La Commissione attribuirà il punteggio massimo di 9 punti al concorrente che offrirà la più alta percentuale di prodotti tipici locali e nazionali DOP e IGP, ulteriori rispetto alla percentuale prevista nel Capitolato; agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente, secondo la seguente formula:

9 * Pv / Pta

dove Pv è il numero percentuale dei prodotti dell'offerta da valutare (superiore alla percentuale posta a base di gara) e Pta è il numero percentuale più alto di prodotti DOP e IGP tra quelli offerti.

Verranno attribuiti punti 0 in caso di assenza di offerta migliorativa.

N.B. Il concorrente dovrà indicare nella relazione tecnica la lista dei prodotti DOP e IGP e il nome dell'azienda produttrice, specificando la percentuale offerta per ciascuna tipologia di alimenti, superiore rispetto a quella indicata nel capitolato speciale d'appalto. La Commissione conteggerà i prodotti inseriti nella lista per i quali sia possibile individuare la caratteristica DOP e/o IGP, come da dichiarazione ivi contenuta, ai fini dell'attribuzione del punteggio (caratteristica che sarà in ogni caso verificata prima dell'eventuale aggiudicazione da parte dell'Unione Montana Alta Val di Cecina)

- c. <u>Migliorie che il concorrente intende proporre rispetto alle prescrizioni base contenute nel capitolato d'appalto</u> max punti 10
 - c.1 Disponibilità del concorrente ad offrire, in occasione di festività, merende e rinfreschi e/o preparare e confezionare cestini da viaggio da utilizzare in occasione di visite di istruzione, senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante.

 max punti 5

La Commissione attribuirà il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ai concorrenti che si impegneranno ad offrire merende, rinfreschi, preparazione e confezionamento cestini da viaggio. Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione qualiquantitativa di natura discrezionale, secondo la griglia di giudizi riportata nel prosieguo.

N.B. Il concorrente dovrà indicare nella relazione tecnica la tipologia di iniziative nelle quali si impegna ad offrire merende/rinfreschi e/o il numero delle visite di istruzione in occasione delle quali confezionare cestini da viaggio.

c.2 Integrazione delle attrezzature nonché degli arredi esistenti nelle cucine e nei refettori:

max punti 5

La Ditta dovrà specificare nella relazione tecnica la tipologia delle attrezzature offerte, con le relative schede tecniche e l'utilizzo che si intende fare delle stesse, volto ad una migliore organizzazione del servizio.

La Commissione attribuirà il punteggio in base alla valutazione qualitativa ed all'adeguatezza delle attrezzature rispetto all'utilizzo proposto, secondo la griglia di giudizi riportata nel prosieguo.

d. Personale

max punti 10

Sarà valutato il numero dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate di cui si prevede l'inserimento, con indicazione delle mansioni e della tipologia contrattuale:

- Inserimento di 0 persone svantaggiate punti 0
- Inserimento fino a 2 persone svantaggiate punti 3
- Inserimento fino a 4 persone svantaggiate punti 6
- Inserimento di 5 o più persone svantaggiate punti 10

N.B. Il concorrente dovrà descrivere nella relazione tecnica il **Progetto di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati**, nel quale siano evidenziati i percorsi attivati e le persone (tutor) coinvolte, che dovranno assicurare l'inserimento lavorativo e il recupero sociale delle persone svantaggiate; si dovrà indicare il numero di soggetti di cui si prevede l'inserimento. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo costituirà presupposto per l'attribuzione del punteggio.

e. Sistemi di monitoraggio e utilizzo degli scarti

max punti 10

e.1 Relazione sulle metodologie di rilevazione del gradimento del servizio anche per il monitoraggio degli scarti. *max punti 5*

La Commissione attribuirà il punteggio sulla base della valutazione qualitativa delle modalità offerte dal concorrente e descritte nella relazione tecnica, secondo la griglia di giudizi riportata nel prosieguo.

e.2 Recupero per scopi assistenziali dei generi alimentari non consumati, da documentare con protocollo d'intesa sottoscritto con il soggetto interessato.

max punti 5

La Commissione attribuirà 0 punti al concorrente che non offrirà questa possibilità; 5 punti a chi la offrirà e la documenterà con il relativo protocollo d'intesa.

N.B. Il concorrente dovrà inserire tra la documentazione relativa all'offerta tecnica il protocollo d'intesa sottoscritto col soggetto interessato al recupero dei generi non consumati, pena la non assegnazione del punteggio previsto

f. <u>Certificazioni di qualità (ulteriori a quelle previste nei requisiti di partecipazione</u> max punti 2

Saranno valutate le certificazioni possedute dall'offerente in termini di qualità, sicurezza alimentare, tracciabilità, protezione dell'ambiente, salute e sicurezza sul posto di lavoro e responsabilità sociale d'impresa, con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- N. 0 certificazione di qualità punti 0
- N. 1 certificazione di qualità punti 1
- N. 2 certificazione di qualità punti 2

g. <u>Proposta progettuale in termini di educazione alimentare e promozione della salute</u> max punti 3

L'offerente dovrà descrivere nella relazione tecnica i progetti che intende realizzare, secondo le indicazioni dell'art. 6 del Capitolato, indicando nel dettaglio gli argomenti specifici trattati, le metodologie adottate, il target di riferimento a cui sono rivolti.

La Commissione attribuirà il punteggio in base alla valutazione qualitativa della proposta progettuale offerta, nella sua totalità, secondo la griglia di giudizi riportata nel prosieguo.

Criteri motivazionali

Ai fini dell'attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento di valutazione discrezionale, la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

1 = ottimo 0,75 = molto buono 0,50 = buono 0,25 = discreto 0,10 = sufficiente

insufficiente

0

All'offerta costituita da un progetto privo di migliorie rispetto a quello posto a base di gara o ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione rappresentate dal progetto posto a base di gara sarà attribuito il giudizio "insufficiente" ed il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi oggetto di valutazione.

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati negli elementi sopra descritti. Pertanto, per ogni elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente 1 all'offerta che presenti una qualità nettamente elevata; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,75 all'offerta che presenti migliorie di qualità

molto buona; il coefficiente 0,50 all'offerta giudicata di buona qualità; il coefficiente 0,25 all'offerta che presenti migliorie giudicate di discreta qualità ed il coefficiente 0,10 all'offerta che presenti minime migliorie rispetto al progetto posto a base di gara.

Si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola previo arrotondamento.

Fatto salvo quanto previsto in relazione all'elemento di valutazione 1.a, secondo cui l'offerta di un centro cottura distante più di 45 km dal più lontano plesso scolastico comporterà l'esclusione del concorrente, si precisa che l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio come da progetto a base di gara, applicando il ribasso proposto, sia nell'ipotesi in cui l'offerta abbia ottenuto zero punti con riferimento a singoli elementi di valutazione sia nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga non opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte.

Omogeneizzazione delle valutazioni

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative agli elementi di carattere qualiquantitativo che non consentono l'attribuzione automatica del punteggio massimo (nella fattispecie, tutti gli elementi di cui al punto 1, fatta eccezione per l'elemento 1.a), e quelle relative all'elemento economico, alla migliore valutazione dell'elemento quali-quantitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'elemento in questione (elemento 1.b. punti 34, elemento 1.c. punti 10, elemento 1.d. punti 10, elemento 1.e. punti 10, elemento 1.f. punti 2 ed elemento 1.g. punti 3), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

Ci = Vi/Vmax

dove:

Ci rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

Vi rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima Vmax rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

2. PARAMETRO DI CARATTERE QUANTITATIVO: MAX PUNTI 25

a. Prezzo max punti 25

L'attribuzione del punteggio per il prezzo è ottenuto applicando la seguente formula "non lineare":

 $Vi = (Ri/Rmax)^{\alpha}$

dove:

Vi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax = massimo ribasso tra quelli offerti α = coefficiente pari a 0,3

Nei calcoli finalizzati all'attribuzione del punteggio relativo al prezzo saranno presi in considerazione fino a due cifre decimali previo arrotondamento.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

6.1 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START, e le offerte tecniche ed economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni presenti sul portale START, devono pervenire entro e non oltre il giorno 4 novembre 2019, ore 13:00:00.

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presente sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6.1.1. punto n. 6.

6.1.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Quale **documentazione amministrativa**, da produrre nella busta elettronica amministrativa, sono richiesti, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente (fatto salvo quanto specificato ai nn. 3, 11, 12 e 14) dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

1. **domanda di partecipazione,** redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, <u>in caso di partecipazione in forma consortile</u>, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; <u>nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti</u> la domanda deve essere sottoscritta da tutti i

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

<u>La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.</u>

L'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe, è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e ss.mm.ii, che recita: "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

- mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale."

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa.

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante contrassegno potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario.

Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle domande di partecipazione.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale;

- 2. **dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il form presente su START ed i modelli di formulario di DGUE e dichiarazioni integrative, allegati al presente disciplinare e resi disponibili sulla stessa piattaforma START (**allegati 1 e 2**) o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati, **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:
 - a. **possesso dei requisiti di ordine generale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera a) del presente disciplinare di gara, dichiarato analiticamente come previsto nei modelli allegati (**allegati 1 e 2**), ivi compreso

l'impegno, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 deve essere dichiarato, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo;

- b. **possesso dei requisiti di ordine speciale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera b) del presente disciplinare di gara (**allegati 1 e 2**);
- c. (per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.): possesso del provvedimento di ammissione al concordato e dell'autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale e relativi estremi oppure dichiarazione di aver depositato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. e di essere in attesa del deposito del decreto di ammissione nonché possesso del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale e relativi estremi (Allegati 1 e 2), cui dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal precedente paragrafo 4.3 per l'avvalimento, qualora necessario.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario che il concorrente indichi il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente dichiarazione presente nel form presente nella piattaforma START. La dichiarazione di cui al presente N.B. non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in <u>raggruppamento temporaneo</u> o <u>consorzio ordinario</u> o <u>GEIE non costituiti</u>, le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1. e 2. debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di <u>consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016</u> e s.m.i. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

In caso di <u>consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i.</u> le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità utilizzati dal

consorzio devono essere rese e sottoscritte dai consorziati indicati per l'esecuzione del contratto, per i quali il consorzio stesso concorre.

Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e quindi inerenti l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, ivi compresi i procuratori generali e gli institori, direttori tecnici, soci di maggioranza in società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nel modello DGUE. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore.

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, procuratori generali, institori, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

- 3. (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):
 - originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
- 4. (Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2. (allegati 1 e 2-bis), che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;
- 5. (Nel caso di consorzi stabili che utilizzano i requisiti di capacità tecnica delle imprese consorziate indicate quali esecutrici del contratto) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata dal consorzio per l'esecuzione del contratto, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al precedente punto 2., utilizzati dal consorzio per la partecipazione alla presente gara (allegato 1)
- 6. Garanzia di € 7.092,36 (euro settemilanovantadue/36) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto indicato nel bando di gara, mediante cauzione o fideiussione a favore dell'Unione Montana Alta Val di Cecina. Consi-

derato il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Unione Montana Alta Val di Cecina. La fideiussione è rilasciata secondo la disciplina di cui al D.Mi.S.E. 19 gennaio 2018, n. 31 e può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'at. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.Mi.S.E. 19 gennaio 2018, n. 31 e firmata digitalmente dal garante e dal concorrente. Nell'ipotesi in cui si utilizzi uno schema tipo non aggiornato al decreto ministeriale n. 31/2018, la garanzia dovrà contenere tutte le condizioni previste all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora non sia disponibile l'originale del documento in formato elettronico e firmato digitalmente dal fideiussore e dal concorrente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dello schema tipo originale cartaceo riportante entrambe le firme autografe. In questo caso il concorrente dovrà provvedere anche all'inoltro separato dell'originale analogico (documento cartaceo), nel rispetto dell'art. 52, comma 1, lettera d), in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa; il mancato ricevimento nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di cauzione costituita da **assegno circolare, bonifico** o da **deposito** a titolo di pegno, il concorrente è tenuto a caricare sulla piattaforma START la copia scansionata e ad inoltrare il documento originale, nel rispetto dell'art. 52, comma 1, lettera d), al Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo – in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia deve essere emessa <u>a favore della stazione appaltante Unione</u> <u>Montana Alta Val di Cecina</u> e prevedere l'impegno, anche se di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione di appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 in favore della stazione appaltante (Unione Montana Alta Val di Cecina), valida fino alla fine del servizio.

In caso di cauzione costituita da assegno circolare, bonifico o da deposito a titolo di pegno, l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii deve
essere allegato all'assegno, alla ricevuta del versamento o al documento di deposito e caricato sulla piattaforma START. Qualora detto impegno non sia firmato
digitalmente dal garante, occorre caricare sulla piattaforma la copia scansionata
ed inoltrare il documento originale cartaceo con firma autografa del garante, nel

rispetto dell'art. 52, comma 1, lettera d), al Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo – in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le disposizioni relative all'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto non si applicano alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La fideiussione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce **causa di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

È consentita la produzione di garanzie rilasciate congiuntamente da più garanti secondo la disciplina di cui all'art. 1 del D.Mi.S.E. 19 gennaio 2018, n. 31.

In caso di riunione dei concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

La garanzia può essere presentata e firmata dal solo mandatario purché, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Si applicano le disposizioni sulla riduzione della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i come di seguito specificato:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI O14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai pe-

riodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

<u>In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente</u>

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale o consorzio ordinario, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese del raggruppamento o consorzio ordinario. Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., fa fede la certificazione del Consorzio.

La garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

- 7. dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile tra gli atti di gara e formale impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (allegato 2);
- 8. **dichiarazione** con la quale l'operatore economico accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, indicate al precedente art. 1, e l'applicazione della clausola sociale, secondo le modalità descritte nel progetto

di assorbimento di cui al successivo punto n. 9, allegato all'offerta presentata (Allegato 2);

- 9. progetto di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il progetto, richiesto in conformità con le linee Guida n. 13 di ANAC "La disciplina della Clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 13.02.2019, dovrà essere inserito in apposito spazio creato su START. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporterà l'esclusione dalla gara per presentazione di offerta condizionata e, quindi, inammissibile;
- 10. dichiarazione relativa alle prestazioni che l'impresa intende subappaltare a terzi, nei limiti previsti dalle vigenti normative (si veda, in proposito, il successivo articolo 7). Le prestazioni devono essere specificate nel dettaglio: eventuali dichiarazioni generiche saranno considerate come non apposte.

 La presente dichiarazione (da rendersi mediante il formulario DGUE allegato 1) non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l'attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle parti per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all'atto dell'offerta, la volontà di subappaltare o qualora tali prestazioni siano indicate in modo generico.
- 11. **stampa** della ricevuta del pagamento del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € **35,00** (**trentacinque/00**) qualora lo stesso sia stato effettuato on-line oppure originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete tabaccai. Ai fini del pagamento di cui sopra si segnala che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 80421120C5.

Il pagamento di cui sopra può essere effettuato con le seguenti modalità:

On-line: mediante carta di credito dei circuiti VISA. Master Card, Diners, American Express, collegandosi al servizio di riscossione e seguendo le istruzioni a video.

In contanti: presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini previa presentazione del modello da scaricare collegandosi al "servizio di riscossione" dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

<u>MB</u>: collegandosi al sito <u>www.anticorruzione.it</u> è presente il link di collegamento sia alla delibera ANAC n. 1174 del 29/12/2018 che alle istruzioni in vigore dal 01/01/2015 che specificano le nuove modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Al sito <u>www.lottomaticaservizi.it</u> sono indicati i punti vendita abilitati dove poter effettuare i pagamenti in contanti. Si segnala, tuttavia, che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti

al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010."

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa designata o che verrà designata quale capogruppo mandataria.

Nel solo caso di operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- 12. stampa del "PASSOE" rilasciato dal sistema AVCPASS all'operatore economico partecipante alla presente procedura e all'eventuale impresa ausiliaria, registratisi al servizio accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta di registrazione obbligatoria al sistema. La mancata registrazione nel termine assegnato comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente non registrato qualora sia impossibile procedere alla verifica dei requisiti ex art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da parte della C.U.C.
- 13. dichiarazione con la quale autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e potrà essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato 3 presente tra la documentazione di gara.

L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 53, comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), nelle modalità e nei limiti di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, come previsto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

14. **Attestazione di sopralluogo**. I concorrenti dovranno prendere preventivamente visione dei locali presso cui dovrà essere svolto il servizio al fine di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

L'effettuazione del sopralluogo è adempimento previsto **a pena di immediata esclusione** in quanto elemento essenziale dell'offerta in considerazione del fatto che è finalizzato a prendere conoscenza dei luoghi e degli spazi messi a disposizione, ove deve essere eseguita la prestazione dedotta in contratto. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti concorrenti dovranno l'Unione Montana Alta Val di Cecina e richiedere apposito appuntamento al numero telefonico 0588/62003 interno 224-217-202 o per e-mail all'indirizzo unionemontana@umavc.it..

Le imprese devono inviare agli indirizzi mail di cui sopra, il nominativo o i nominativi del legale rappresentante o di altro soggetto tra quelli di seguito elencati, munito di apposita delega scritta, che parteciperà al sopralluogo.

Il sopralluogo è effettuato, in presenza di un addetto del settore, <u>esclusivamente</u> dai seguenti soggetti:

- <u>titolare o legale rappresentante dell'impresa</u> (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- <u>direttore Tecnico dell'impresa</u> (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- <u>soggetti muniti di procura notarile</u> (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del procuratore e copia della procura notarile);
- soggetto delegato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, purché dipendente dell'impresa stessa. In tal caso è necessario che costui presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 a firma del titolare o rappresentante legale dell'impresa, nella quale specifica le mansioni ricoperte all'interno dell'azienda, con allegata copia conforme dell'estratto del libro unico in cui si evidenzi il rapporto di dipendenza dall'impresa del tecnico delegato.

Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di una impresa (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dall'impresa designata o che sarà designata quale capogruppo (titolare, legale rappresentante, procuratore o dipendente) oppure da una delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (titolare, legale rappresentante, procuratore o dipendente) già individuata o che sarà individuata quale mandante. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno un

componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti costituisce motivo di **immediata esclusione**.

In caso di consorzio con propria personalità giuridica (art. 45, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/16), il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dal consorzio stesso (titolare, legale rappresentante, procuratore o dipendente) oppure da un'impresa consorziata che il consorzio indicherà, in fase di gara, quale esecutrice dell'appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno uno dei soggetti sopra indicati, così come l'effettuazione del sopralluogo da parte di impresa consorziata che non sarà indicata dal consorzio, in fase di gara, quale impresa esecutrice, costituiscono motivo di **immediata esclusione**.

All'effettuazione del sopralluogo, verificate le identità dei soggetti intervenuti, verrà compilata dalla stazione appaltante apposita attestazione in due copie: una sarà conservata agli atti da parte della stessa stazione appaltante e l'altra sarà consegnata al concorrente che la allegherà alla documentazione contenuta nella busta virtuale amministrativa. L'allegazione delle attestazioni non è richiesta a pena di esclusione, tuttavia, in caso di mancanza, si procederà ad escludere il concorrente qualora non risulti, agli atti della stazione appaltante, l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Trattandosi di adempimento da effettuarsi prima della presentazione delle offerte, è esclusa la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

6.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 6.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati e presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 8, del d.lgs 50/16 e s.m.i., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** a sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente bando (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ai fini dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art 48 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, **in quanto essenziali** nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

È fatta salva la possibilità che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sprovvisti di firma digitale, effettuino le dichiarazioni sostitutive

di loro competenza (art. 80, commi 1 e 2) sottoscrivendole con firma autografa. Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel precedente art. 6.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.1 anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione, fatta eccezione per quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, sono soggette a procedimento di regolarizzazione. Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine stabilito per insufficienza o assenza di risposta comporterà l'esclusione dalla procedura.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

6.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Quale documentazione concernente l'offerta tecnica, nella busta elettronica ad essa relativa deve essere contenuta, a pena di immediata esclusione dalla gara per irricevibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la seguente documentazione, in formato elettronico, firmata digitalmente, a pena di immediata esclusione, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. relazione tecnica progettuale contenente la descrizione sintetica ed esaustiva delle migliorie rispetto al progetto posto a base di gara, che il concorrente intende offrire per l'effettuazione del servizio e che sono valutabili sulla base degli elementi indicati al precedente art. 5. La proposta sarà redatta seguendo la numerazione e la descrizione dell'elemento di valutazione di riferimento mediante una relazione di massimo n. 20 pagine fronte/retro formato A4, interlinea 1,5, font Times New Roman, carattere 12. Il numero dei fogli prescritti costituisce una mera linea guida al fine di agevolare i lavori della commissione nella valutazione dei singoli criteri e sub criteri; il mancato rispetto non costituisce motivo di esclusione: la commissione si riserva la facoltà, in sede di gara, di decidere se valutare o meno eventuali fogli eccedenti nel rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Alla relazione tecnica sarà allegato il protocollo d'intesa sottoscritto col soggetto interessato al recupero dei generi non consumati, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'elemento di valutazione 1.e.2. Il concorrente che non avrà prodotto nell'offerta tecnica il suddetto protocollo d'intesa non vedrà assegnato alla propria offerta il punteggio previsto per il citato elemento 1.e.2.

2. <u>Documentazione inerente i prodotti che saranno utilizzati per le pulizie</u> (compresi i prodotti utilizzati per l'uso di lavastoviglie): il concorrente dovrà fornire <u>una lista completa</u> dei prodotti che si impegna ad utilizzare in corso di esecuzione del servizio, riportando il produttore, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, oltre le informazioni aggiuntive sotto specificate per ciascun gruppo di prodotti.

Il concorrente dovrà indicare i dati richiesti per le seguenti tipologie di prodotti:

A. Prodotti detergenti multiuso, per servizi sanitari e per finestre:

- Il concorrente dovrà presentare, in un documento redatto dallo stesso, una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o prodotti con etichetta ambientale ISO di tipo I (rispondenti alla norma ISO 14024).
- Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene adottati in data 24 maggio 2012 e pubblicati sulla GURI Serie generale n. 142 del 20 giugno 2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi. Il suddetto "Allegato A Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre", da utilizzare per la compilazione e presentazione dei dati richiesti, è reso disponibile sulla piattaforma START tra la documentazione di gara.

B. Prodotti disinfettanti superconcentrati e prodotti per usi specifici

I suddetti prodotti devono essere autorizzati dal Ministero della salute, come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ..."), oppure come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. ...");

Il concorrente dovrà presentare una lista completa dei prodotti disinfettanti e prodotti per l'igiene per usi specifici, compilando e sottoscrivendo la di-

chiarazione di cui all' "Allegato B – Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (a titolo esemplificativo cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) dei Criteri ambientali minimi. Nell'Allegato B si dovrà dichiarare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi e dovrà essere indicato il produttore, il nome commerciale di ciascun prodotto, il numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti.

Il suddetto "Allegato B – Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici", da utilizzare per la compilazione e presentazione dei dati richiesti, è reso disponibile sulla piattaforma START tra la documentazione di gara.

Si precisa che all'interno delle liste dei prodotti che dovranno essere obbligatoriamente presentate in sede di gara dovranno rientrare non soltanto i prodotti per le pulizie dei locali ma anche quelli impiegati per l'utilizzo di lavastoviglie.

2.1 Per quanto riguarda i prodotti super-concentrati, è necessario allegare anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. La suddetta documentazione fotografica non è necessario che sia firmata digitalmente. Nel caso in cui i prodotti per l'uso di lavastoviglie fossero dei super-concentrati anche per questi sarà necessario allegare la relativa documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione.

3. Documentazione inerente i prodotti in carta e tessuto

Requisiti dei prodotti in carta tessuto: <u>l'offerente deve dichiarare, in un apposito documento predisposto dallo stesso</u>, nome commerciale e marca dei prodotti che intende utilizzare in corso di esecuzione del servizio. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta EU Eco-Label 2009/568 CE che sono presunti conformi, il concorrente può fornire qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

4. Documentazione inerente i mezzi di trasporto utilizzati per le merci

L'offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

I documenti richiesti devono essere sufficientemente dettagliati e completi, non limitarsi ad intenzioni non ben definite, né devono contenere ripetizioni o informazioni generiche.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Le migliorie devono es-

sere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta virtuale relativa all'Offerta tecnica non deve essere inserita l'indicazione del prezzo offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.

6.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta elettronica dell'offerta economica mediante compilazione dell'apposito form della piattaforma START, è richiesta, a pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la seguente documentazione, firmata digitalmente dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a pena di immediata esclusione a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

- indicazione, in cifre, del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara. L'importo potrà essere espresso con un massimo di due decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START;
- 2. indicazione, in cifre, dell'importo relativo agli **oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali)** non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START;
- 3. indicazione in cifre ed in lettere, dell'importo relativo ai **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, compresi nell'offerta economica. L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START.

Si specifica che i costi orari sono determinati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consultabili sul sito dello stesso Ministero.

L'offerta economica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe, è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e ss.mm.ii, che recita: "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale."

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della busta elettronica contenente l'offerta economica.

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante contrassegno potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario.

Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

Ai sensi 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ogni irregolarità essenziale riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'**immediata esclusione dalla procedura di gara**, con eccezione del mancato pagamento dell'imposta di bollo, che non costituirà motivo di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione secondo la normativa fiscale.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 comma 6 del d.lgs 50/16, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, a pena di immediata esclusione dalla procedura in quanto irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i., la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 7 SUBAPPALTO

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta e in modo dettagliato, le parti di servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo, come specificato al numero 10 dell'articolo 6.1.1, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni, nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e nel contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi contributivi e contributivi ai sensi dell'art.105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il subappaltatore non dovrà aver partecipato alla medesima gara e dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs 50/16, l'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, il subappaltatore dovrà garantire l'utilizzo di attrezzature, strumenti e risorse umane analoghi a quelli offerti dall'aggiudicatario; in difetto, il subappalto non potrà essere autorizzato in quanto

non in grado di garantire la qualità del servizio come risultante dall'offerta tecnica valutata in sede di gara e costituente parte integrante del contratto di appalto.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (poste in essere nel luogo di esecuzione dell'appalto) che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare.

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara, **alle ore 9.00 del giorno 6 novembre 2019**, giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica presso l'ufficio C.U.C. - settore Promozione e sviluppo del territorio, via Gramsci n. 80, Rosignano Marittimo, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente del seggio stesso procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e a proporre l'esclusione del concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile;
- b) informare l'ufficio C.U.C. delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini della richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- c) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo a proporre l'esclusione dalla gara sia del consorziato sia del consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario proponendo l'esclusione in caso di esito positivo sia del raggruppamento/consorzio sia del singolo concorrente.

La seduta di apertura delle buste elettroniche è pubblica; si specifica, tuttavia, che solo i titolari o i legali rappresentanti dei partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c., l'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio di gara, nella stessa seduta pubblica oppure il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c., procede, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente:

- e) a proporre l'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- f) a proporre l'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio.

Gli uffici della C.U.C. provvederanno ad adottare il provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti, alla sua pubblicazione, come previsto all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo di committente della C.U.C. (sito internet della C.U.C. www.comune.rosignano.livorno.it, sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti", al link dedicato alle pubblicazioni *de quibus*), e alla sua comunicazione ai concorrenti, come previsto all'art. 76, comma 2-bis, del medesimo decreto.

La commissione di gara sarà composta da tre membri, nominati dopo la scadenza per la presentazione delle offerte dal Responsabile dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, nel rispetto dell'art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, considerata la sospensione dell'operatività dell'Albo di commissari gestito da A.N.AC., e di quanto disciplinato con deliberazione della Giunta comunale di Rosignano Marittimo n. 254 del 22.8.2019 per le gare gestite dalla C.U.C. I commissari saranno scelti tra gli esperti nel settore, dipendenti di uno o più dei Comuni associati C.U.C. o di altra stazione appaltante; il presidente sarà nominato nel rispetto dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. La durata dei lavori della commissione sarà commisurata al numero delle offerte ammesse.

In seduta pubblica, la commissione di gara procederà:

- g) all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'"offerta tecnica" dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare la formale correttezza e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;
- h) a proporre alla stazione appaltante l'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 6, paragrafo 6.1.3;
- i) alla comunicazione di quanto avvenuto all'ufficio C.U.C. ai fini degli adempimenti conseguenti.

La commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo gli elementi di valutazione ed i criteri motivazionali di cui al presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui al precedente art. 5.

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi agli elementi di cui al precedente articolo 5, la commissione procederà, in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite pubblicazione su START e/o p.e.c., alla lettura ai concorrenti dei punteggi come sopra individuati, alla loro registrazione sul portale ed all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica".

Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la commissione verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà a proporre alla stazione appaltante le relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione dell'offerta economica o di altra sua irregolarità essenziale (con eccezione del mancato assolvimento dell'imposta di bollo), la commissione proporrà l'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Fatta salva la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte sarà attribuito il punteggio relativo al criterio "prezzo", anch'esso indicato all'art. 5 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato, il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti, con eventuale riserva di verifica di congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato sui punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione ai sensi del precedente art. 5, in considerazione del fatto che i punteggi non ancora riparametrati rappresentano l'effettivo valore qualitativo attribuito dalla commissione alle offerte giudicate.

Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, di competenza del R.U.P. con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice, lo stesso R.U.P. comunicherà l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue, ne proporrà l'esclusione e individuerà la migliore offerta congrua, formulando alla stazione appaltante la relativa proposta di aggiudicazione ai fini della successiva approvazione e trasmissione alla stazione appaltante per l'aggiudicazione.

L'ufficio C.U.C. avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario, mediante acquisizione, nella tempistica indicata nel D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del certificato del casellario giudiziale, della certificazione di regolarità fiscale e della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 86, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatte salve le eventuali ulteriori certificazioni a comprova dei requisiti generali e speciali indicati nella presente lettera di invito e dichiarati nel DGUE dall'aggiudicatario. L'esito sarà tempestivamente comunicato al RUP ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la stazione appaltante procederà, inoltre, nei confronti dell'aggiudicatario, ad incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta.

Qualora dalla verifica condotta emergano illeciti professionali a carico dell'aggiudicatario, il R.U.P. procederà a valutare tali risultanze ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura e degli adempimenti conseguenti, garantendo il contraddittorio con l'operatore economico.

Il RUP, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare se, relativamente ai costi della manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata anomala.

Allo scopo, all'aggiudicatario sarà richiesta la compilazione di apposita tabella, che sarà allegata alla stessa richiesta, nella modalità come di seguito esemplificata (i dati qui riportati sono di fantasia, a scopo meramente esemplificativo):

descrizione delle pre- stazioni	quantità prevista	inqua- dramen- to con- trattuale persona- le impie- gato (colonna B)	numero unità di persona- le per inqua- dramen- to con- trattuale (n) (colonna C)	tempo lavoro per unità di perso- nale (col. B) (h/u.m.) (colonna D)	costo orario manodo- pera ap- plicato dall'O.E. alla singo- la unità di personale per in- quadra- mento contrat- tuale (€/h) (colonna E)	costo manodo- pera per singo- lo inquadra- mento contrat- tuale (A- xCxDxE) (€) (colonna F)	costo totale manodo- pera per singola prestazio- ne (som- ma voci colonna F) (€)
prestazione n. 1	x	inquadra- mento 1	у	w	€z	€ (x*y*w*z)	€
prestazione n. 2	а	inqua- dramento 2	b	С	€d	€ (a*b*c*d)	€
						TOTALE*	€

^{*} il totale del costo manodopera di cui all'ultima colonna deve risultare uguale all'importo dichiarato dall'O.E. nell'offerta economica

L'aggiudicazione, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della stessa, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa.

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 10, del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure sino alla pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare costituisce *lex specialis* di gara; le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale e negli altri atti progettuali e di gara.

Il procedimento si concluderà entro il termine di 180 giorni, fatte salve eventuali interruzioni per le fasi di competenza di altre amministrazioni/enti certificatori.

L'offerta e i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.AC. aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. In ragione di ciò, l'eventuale pubblicazione di nuovi prezzi di riferimento inferiori a quelli del presente contratto, intervenuta nelle more dello svolgimento della presente procedura, obbligherà la stazione appaltante ad annullare la procedura stessa o l'eventuale aggiudicazione intervenuta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.MIT. 2 dicembre 2016, la spesa sostenuta dalla stazione appaltante Unione Montana Alta Val di Cecina per la pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Allo scopo, si informa che l'importo speso per la suddetta

pubblicazione è stimato in circa € 2.500,00, fatta salva diversa quantificazione a consuntivo.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovranno essere riportati i codici CIG assegnati al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

A norma dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo approvato del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. L'importo deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, l'Amministrazione provvederà a controllare se l'impresa:

- ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08:
- ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08,

visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte dell'Amministrazione, alla competenza Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario e dei restanti requisiti dichiarati.

La stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si fa notare che l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

L'Amm.ne appaltante dichiara fin d'ora, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. questa CUC offre per mezzo della piattaforma telematica START https://start.toscana.it, un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara a livello nazionale.

Si precisa, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che questa CUC, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: la piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara". Pertanto, ogni qual volta in cui nel presente disciplinare si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Marusca Camici, Dirigente del Settore amministrativo dell'Unione Montana Alta Val di Cecina.

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, mediante il canale comunicazioni della piattaforma START, presente all'interno della procedura *de qua*, <u>entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2019</u>. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sulla piattaforma START nella sezione relativa ai "chiarimenti" sopra riportato e tenute costantemente aggiornate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, si allega apposita informativa sul trattamento dati, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Il dirigente del Settore Programmazione e sviluppo del territorio (ing. Andrea Immorali)

ALLEGATI:

- Allegato 1 (formulario DGUE)
- Allegato 1-bis (dichiarazione impegno ausiliaria)
- Allegato 2 (ulteriori dichiarazioni)
- Allegato 2-bis (ulteriori dichiarazioni consorziata)
- Allegato 3 (dichiarazione segreti tecnici e commerciali)
- codice di comportamento dipendenti pubblici
- codice di comportamento dipendenti Unione montana Alta Val di Cecina
- informativa